



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro

SENTENZA

La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 1731/13 R.G. promossa da MIUR - Istituto Comprensivo [REDACTED] di Ragusa - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania) contro [REDACTED] (rappr. e dif. dall'avv. [REDACTED]) avente ad oggetto: retribuzione;

osserva

L'amministrazione scolastica propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 285/13 reso in data 15 maggio 2013 dal giudice del lavoro di Ragusa, su istanza di [REDACTED] per il pagamento di € 14.652,40 oltre interessi e spese a titolo di compenso spettante per lo svolgimento delle funzioni di docente vicario.

A sostegno dell'opposizione, rappresenta che la disciplina delineata dall'art. 69 del CCNL Comparto Scuola 1994-1997 non trova più applicazione, tenuto conto delle previsioni di cui agli artt. 25, comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001 e 14, comma 22, del D.L. n. 95 del 2012; previsioni a tenore delle quali la

1/6



figura del docente vicario non esiste più, essendo stata essa sostituita dalla figura del collaboratore scolastico, retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica.

Soggiunge che, tra l'altro, con i vari atti di nomina – da un lato – all'odierna opposta sono state assegnate le tipiche funzioni di collaborazione scolastica rilevanti ai sensi dell'art. 25 TUIP, e – dall'altro – è stata prevista la corresponsione di un trattamento accessorio quantificato a priori in € 1.453,50 quale compenso onnicomprensivo per l'attività di collaboratore.

Evidenzia, ancora, che nell'ipotesi concreta la professoressa [redacted] non ha mai assunto un effettivo ruolo sostitutivo del dirigente scolastico (presupposto, questo, necessario ai fini dell'eventuale, comunque indebita, ultrattiva applicazione del citato art. 69).

Contesta infine la quantificazione degli importi pretesi.

La professoressa [redacted] deduce l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo – in via riconvenzionale – che parte opponente venga condannata al pagamento di ulteriori € 1.609,56. Sul punto, sottolinea di avere chiesto in via monitoria un importo inferiore al dovuto (vale a dire l'indennità mensile di € 732,62 in luogo di € 739,18) e di avere altresì diritto alla remunerazione per le mansioni di docente vicario durante i mesi di agosto 2011 e agosto 2012 (per un complessivo importo di € 1.478,36).

Ciò premesso, deve anzitutto ritenersi adeguatamente dimostrato il fatto che la professoressa [redacted] abbia effettivamente svolto le mansioni di "vicario" del dirigente scolastico nei periodi indicati in seno al ricorso monitorio, soccorrendo in proposito il contenuto delle acquisite testimonianze, in sé idonee a comprovare che l'odierna opposta abbia svolto le mansioni di vera e propria "sostituta" del D.S. reggente professor [redacted] ogni qualvolta il medesimo fosse costretto ad assentarsi per far fronte all'incarico di reggenza presso altro istituto scolastico, (cfr. altresì atto di conferimento, nei confronti del



2/6

predetto prof. ██████████ Dirigente Scolastico presso la scuola media ██████████, dell'incarico di reggenza aggiuntiva presso Istituto Comprensivo G. ██████████ Ragusa, all'epoca privo di dirigente titolare).

Quanto alla disciplina applicabile alla fattispecie in tema, ragioni di chiarezza espositiva suggeriscono di richiamare preliminarmente le disposizioni che vengono in rilievo ai fini del thema decidendum: 1) **Art. 69 CCNL Comparto Scuola 1994-1997** ("Indennità di funzioni superiori e di reggenza"); "1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. 2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.", 2) **Art. 14 co. 22 legge n. 135/2012**; "22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale scolastico."; 3) **Art. 25 comma 5 del d. lgs. n. 165/2001**; "5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti,

3/6



ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale".

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, sostiene l'amministrazione scolastica che l'operatività del citato art. 69 (articolo la cui vigenza è stata successivamente confermata dal CCNL 24/7/2003, all'art. 142, e dall'art.146 CCNL = 2007) debba ritenersi definitivamente superata dall'entrata in vigore della suddetta norma di interpretazione autentica (in quanto tale intrinsecamente retroattiva).

Il superiore assunto difensivo non può essere condiviso.

La giurisprudenza di inerito (con orientamento pienamente condiviso dal giudicante) ha difatti chiarito che l'art. 69 CCNL scuola del 1995 richiamato dall'art. 146 comma I lett.g) punto 7 del CCNL Scuola continua a prevedere l'erogazione della indennità di direzione e reggenza in favore dei docenti vicari collaboratori del Dirigente Scolastico (Trib. Milano Sez. Lavoro 13.6.12); quanto al citato art. 14, esso deve ritenersi applicabile retroattivamente unicamente solo per quanto concerne il primo periodo della disposizione riguardante la qualifica della delega di compiti ai docenti (Trib. Milano Sez. Lavoro n. 4662 del 9.11.12). La norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 14, comma 22, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135, prevede, più chiaramente, che la delega di compiti ai docenti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'art. 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e che il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera E), del ccni relativo al personale scolastico.



Trattasi all'evidenza di disciplina che – da un lato – non esclude che un docente possa essere delegato dal Dirigente scolastico, nè vieta che siffatte deleghe possano essere retribuite ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 co.1, n.7 CCNL vigente e dell'art. 69 dei C.C.N.L. del Comparto scuola del 4 agosto 1995, e che – dall'altro – dispone (con efficacia retroattiva) che la retribuzione relativa alle attività delegate debba essere a carico del fondo dell'istituzione scolastica.

In breve, ferma restando l'entità degli importi contrattualmente previsti per le funzioni delegate dal Dirigente scolastico, gli importi medesimi saranno da imputare al Fondo di istituto piuttosto che (come verificatosi in passato) al Ministero.

L'opposizione va disattesa anche con riferimento alla doglianza sul quantum preteso, trattandosi di contestazione assolutamente generica (soprattutto ponendo mente al fatto che l'amministrazione scolastica dispone – per definizione – di tutti gli elementi necessari a fondare un corretto calcolo degli emolumenti in discorso).

Alcuna specifica contestazione è stata inoltre sollevata da parte opponente sia riguardo alla pretesa di pagamento di aggiuntivi € 131,20 (ad integrazione correttiva della pretesa fatta valere in via monitoria), sia in ordine alla pretesa di pagamento dell'indennità per cui si procede con riferimento ai mesi di agosto 2011 e di agosto 2012 (avendo i testi escussi confermato l'avvenuto espletamento di mansioni vicarie, da parte della professoressa [redacted] per oltre quindici giorni per ciascuno dei mesi in parola).

Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposto decreto ingiuntivo va confermato.

In accoglimento della formulata domanda riconvenzionale, l'amministrazione scolastica (e specificamente, in applicazione delle disposizioni di cui sopra, l'Istituto Scolastico [redacted] di Ragusa) va condannata inoltre al pagamento, in favore dell'opposta, di ulteriori € 1.609,56, oltre interessi dal di del dovuto al pagamento effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

5/6

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:

rigetta l'opposizione;

dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

condanna parte opponente al pagamento, in favore di [REDACTED] di € 1.609,56, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al di del pagamento effettivo;

condanna parte opponente a rifondere a [REDACTED] le spese processuali, liquidate in € 2.000,00, oltre IVA, Cp e rimborso forfetario spese generali.

Ragusa, 17 febbraio 2017.

Il Giudice del Lavoro

(dott.ssa [REDACTED])

